



2021/0201(COD)

23.3.2022

PARERE

della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di conformità, stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030 e fissando l'impegno di conseguire collettivamente la neutralità climatica entro il 2035 nel settore dell'uso del suolo, della silvicoltura e dell'agricoltura, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione (COM(2021)0554 – C9-0320/2021 – 2021/0201(COD))

Relatrice per parere: Henna Virkkunen

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

L'obiettivo principale della politica climatica dell'Unione europea è di ridurre le emissioni di gas a effetto serra e fare dell'Europa il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050. I pozzi e gli assorbimenti forniti dal settore LULUCF svolgono un ruolo importante ma limitato nel raggiungimento di tale obiettivo. L'obiettivo della proposta della Commissione europea di riesame del regolamento sull'uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura (LULUCF) è di migliorare le norme sul modo in cui l'uso del suolo, il cambiamento di uso del suolo e la silvicoltura, combinati con le emissioni di gas a effetto serra diverse dal CO₂ dell'agricoltura, contribuiscono al quadro strategico dell'UE in materia di clima.

La relatrice accoglie con favore la proposta della Commissione e ritiene che il passaggio dai livelli di riferimento alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra comunicati semplificherà i processi di contabilizzazione e porterà a una maggiore trasparenza e disponibilità dei dati. Gli Stati membri dovrebbero essere ulteriormente incoraggiati a migliorare le metodologie di misurazione dei flussi di carbonio, compreso il calcolo degli effetti di sostituzione. I miglioramenti metodologici dovrebbero riflettersi nella valutazione del conseguimento degli obiettivi. In particolare per quanto riguarda le emissioni agricole, sono necessari maggiori investimenti nella ricerca per individuare le pratiche agricole più sostenibili e i modi più efficienti sotto il profilo dei costi per monitorare e comunicare le emissioni e gli assorbimenti provenienti dal settore. Nel complesso, per garantire la corretta attuazione delle norme LULUCF ed evitare inutili oneri normativi, il campo di applicazione del regolamento dovrebbe rimanere un quadro di contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti di carbonio.

La relatrice osserva che il settore dell'uso del suolo e della silvicoltura contribuisce alle politiche climatiche in una duplice maniera unica, sia attraverso i pozzi di assorbimento sia come fonte di materie prime e prodotti rinnovabili. Le competenze e le possibilità innovative offerte dall'industria forestale svolgono un ruolo cruciale nella sostituzione dei combustibili fossili e nella transizione verso una bioeconomia circolare. Il quadro LULUCF dovrebbe riconoscerlo e tenere pienamente conto dei benefici climatici e ambientali della sostituzione.

Pur rafforzando i pozzi di assorbimento, il regolamento dovrebbe riconoscere al contempo il ruolo svolto dalla produzione sostenibile di bioenergia nell'eliminazione graduale dei combustibili fossili. La bioenergia rappresenta circa il 60 % della produzione totale di energia rinnovabile nell'Unione europea (Eurostat 2020). Poiché la produzione sostenibile di bioenergia dipende principalmente dalla produzione di residui e rifiuti provenienti da altre attività forestali, obiettivi LULUCF inutilmente elevati potrebbero ostacolare notevolmente la produzione di energia rinnovabile in Europa. Inoltre, obiettivi eccessivi all'interno dell'Unione europea potrebbero aumentare la pressione sull'uso delle foreste al di fuori dell'Europa e contribuire alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

Nel complesso, secondo la relatrice, è fondamentale riconoscere i benefici della gestione attiva delle foreste sia per la mitigazione dei cambiamenti climatici che per l'adattamento ad essi. Il quadro di contabilizzazione LULUCF dovrebbe incoraggiare gli Stati membri a perseguire misure attive e innovative per aumentare i loro pozzi e assorbimenti di carbonio in una prospettiva a lungo termine.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

(1) L'accordo di Parigi, adottato nel dicembre 2015 nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), è entrato in vigore nel novembre 2016 ("accordo di Parigi"). Le parti hanno **convenuto di mantenere** l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e **di** proseguire l'azione volta a limitare tale aumento a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali.

Emendamento

(1) L'accordo di Parigi, adottato nel dicembre 2015 nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), è entrato in vigore nel novembre 2016 ("accordo di Parigi"). **Con l'adozione dell'accordo sul clima di Glasgow**, le parti hanno **riconosciuto che limitare** l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e proseguire l'azione volta a limitare tale aumento a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali **ridurrebbe in misura significativa i rischi e l'impatto dei cambiamenti climatici, e si sono impegnate a rafforzare i loro obiettivi per il 2030 entro la fine del 2022 per colmare il divario in termini di ambizioni.**

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) L'accordo sul clima di Glasgow, firmato nel novembre 2021 da 197 paesi, sottolinea l'importanza di proteggere, conservare e ripristinare la natura e gli ecosistemi per raggiungere l'obiettivo dell'Accordo di Parigi di limitare l'aumento del riscaldamento globale a 1,5 °C, anche attraverso le foreste e altri ecosistemi terrestri e marini che agiscono

come pozzi e serbatoi di gas a effetto serra e proteggendo la biodiversità, assicurando al contempo garanzie sociali e ambientali. Con la Dichiarazione dei leader di Glasgow sulle foreste e l'uso del suolo, firmata nel novembre 2021, 141 paesi si sono impegnati a lavorare collettivamente per arrestare e invertire la perdita di foreste e il degrado del suolo entro il 2030, realizzando al contempo uno sviluppo sostenibile e promuovendo una trasformazione rurale inclusiva.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Nel regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁰, l'Unione ha sancito nella legislazione l'obiettivo *della* neutralità climatica in tutti i settori dell'economia entro il 2050. Tale regolamento stabilisce inoltre l'impegno vincolante dell'Unione a ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030. Si prevede che tutti i settori dell'economia contribuiranno al raggiungimento di tale obiettivo, *compresi il settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura*. Il contributo degli assorbimenti netti all'obiettivo climatico dell'Unione per il 2030 è limitato a 225 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente. Nel contesto del regolamento (UE) 2021/1119, la Commissione ha ribadito in una corrispondente dichiarazione la sua intenzione di proporre una revisione del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio³¹, in linea con l'ambizione di aumentare l'assorbimento netto di carbonio portandolo a livelli superiori a 300 milioni

Emendamento

(4) Nel regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁰, l'Unione ha sancito nella legislazione l'obiettivo *di conseguire una* neutralità climatica, *ossia conseguire un equilibrio tra le emissioni di origine antropica dalle fonti e gli assorbimenti delle emissioni di gas a effetto serra nell'Unione attraverso i pozzi* in tutti i settori dell'economia entro il 2050. Tale regolamento stabilisce inoltre l'impegno vincolante dell'Unione a ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030. Si prevede che tutti i settori dell'economia contribuiranno al raggiungimento di tale obiettivo *e sarà accordata la massima priorità alla riduzione delle emissioni fossili. Nell'attuare l'obiettivo climatico dell'Unione per il 2030, le istituzioni competenti dell'Unione e gli Stati membri si sono impegnati ad assegnare la priorità a riduzioni rapide ma gradualmente prevedibili delle emissioni e, nel contempo, a potenziare gli assorbimenti dai pozzi naturali. Tale ambizione di fondo dovrebbe rispettare il principio di*

di tonnellate di CO₂ equivalente nel settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura, entro il 2030.

sussidiarietà ed equilibrare le competenze nazionali in materia di silvicoltura con gli obiettivi generali dell'Unione in materia di aumento dell'assorbimento netto dei gas a effetto serra e la politica ambientale dell'Unione ai sensi degli articoli 191 e 192 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Inoltre, le misure dovrebbero in primo luogo interessare i settori in cui gli sforzi sono più efficienti in termini di costi, come determinato da ciascuno Stato membro. Il contributo degli assorbimenti netti all'obiettivo climatico dell'Unione per il 2030 è limitato a 225 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente, ***fatto salvo l'obiettivo di migliorare il pozzo di assorbimento netto del carbonio dell'Unione al fine di conseguire la neutralità climatica entro il 2050.*** Nel contesto del regolamento (UE) 2021/1119, la Commissione ha ribadito in una corrispondente dichiarazione la sua intenzione di proporre una revisione del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio³¹, in linea con l'ambizione di aumentare l'assorbimento netto di carbonio portandolo a livelli superiori a 300 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente nel settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura, entro il 2030.

³⁰ Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

³¹ Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla

³⁰ Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

³¹ Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla

silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1).

silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1).

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) Le foreste dell'Unione generano un notevole assorbimento netto di biossido di carbonio nonché valore economico, proventi di esportazioni e occupazione in tutta l'Unione. Dall'inizio del periodo di riferimento a partire dal 1990, le foreste dell'Unione da sole hanno sequestrato ogni anno circa 400 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente all'interno dell'Unione. Tuttavia, gli assorbimenti totali netti LULUCF dell'Unione sono diminuiti tra il 2013 e il 2019. Le foreste dell'Unione possono essere sviluppate ulteriormente e possono fornire una vasta gamma di prodotti a base biologica in sostituzione di prodotti di origine fossile che contribuiscono alla riduzione netta delle emissioni di biossido di carbonio. Tuttavia, la silvicoltura e l'industria forestale sono attività a lungo termine con cicli di investimento realizzati che coprono diversi decenni. La gestione delle foreste è fortemente dipendente da fattori geografici ed è anche interconnessa con le strutture industriali, che sono differenti nei diversi Stati membri. Cambiamenti bruschi nelle politiche forestali o maggiori oneri normativi, a livello dell'Unione o nazionale, potrebbero compromettere il contributo del settore agli assorbimenti di carbonio.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Al fine di contribuire alla maggiore ambizione di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra da almeno il 40 % ad almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990, è opportuno fissare obiettivi annuali vincolanti per gli assorbimenti netti di gas a effetto serra per ciascuno Stato membro nel settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura nel periodo dal 2026 al 2030 (analogamente alle assegnazioni annuali di emissioni di cui al regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio³²), con l'obiettivo di 310 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente di assorbimenti netti per l'Unione nel suo insieme nel 2030. La metodologia utilizzata per stabilire gli obiettivi nazionali per il 2030 dovrebbe tenere conto delle emissioni e degli assorbimenti medi di gas a effetto serra degli anni 2016, 2017 e 2018, comunicati da ciascuno Stato membro, e riflettere gli attuali risultati in termini di mitigazione del settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura, nonché la quota di ciascuno Stato membro della superficie fondiaria gestita nell'Unione, tenendo conto della capacità dello Stato membro di migliorare le proprie prestazioni nel settore mediante pratiche di gestione del suolo o cambiamenti di uso del suolo che vadano a beneficio del clima e della biodiversità.

Emendamento

(5) Al fine di ***consentire al settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura di apportare un contributo sostenibile e prevedibile a lungo termine all'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e di*** contribuire alla maggiore ambizione di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra da almeno il 40 % ad almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990, è opportuno fissare obiettivi annuali vincolanti per gli assorbimenti netti di gas a effetto serra per ciascuno Stato membro nel settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura nel periodo dal 2026 al 2030 (analogamente alle assegnazioni annuali di emissioni di cui al regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio³²), con l'obiettivo di 310 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente di assorbimenti netti per l'Unione nel suo insieme nel 2030. La metodologia utilizzata per stabilire gli obiettivi nazionali per il 2030 dovrebbe tenere conto delle emissioni e degli assorbimenti medi di gas a effetto serra degli anni 2016, 2017 e 2018, comunicati da ciascuno Stato membro, e riflettere gli attuali risultati in termini di mitigazione del settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura, nonché la quota di ciascuno Stato membro della superficie fondiaria gestita nell'Unione, tenendo conto della capacità dello Stato membro di migliorare le proprie prestazioni nel settore mediante pratiche di gestione del suolo o cambiamenti di uso del suolo che vadano a beneficio del clima e della biodiversità ***e dovrebbe rafforzare una gestione sostenibile delle foreste nel rispetto della biodiversità e della resilienza degli ecosistemi che consenta l'adattamento delle foreste ai***

³² Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).

³² Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Gli obiettivi annuali vincolanti per gli assorbimenti netti di gas a effetto serra dovrebbero essere determinati per ciascuno Stato membro secondo una traiettoria lineare. La traiettoria dovrebbe aver inizio nel 2022, sulla media delle emissioni di gas a effetto serra comunicate dallo Stato membro nel 2021, 2022 e 2023, e terminare nel 2030 sull'obiettivo fissato per lo Stato membro in questione. Per gli Stati membri che migliorano la loro metodologia di calcolo delle emissioni e degli assorbimenti, dovrebbe essere introdotto il concetto di "correzione tecnica". All'obiettivo dello Stato membro dovrebbe essere aggiunta una correzione tecnica corrispondente all'effetto **del cambiamento di** metodologia sugli obiettivi e agli sforzi compiuti dallo Stato membro per conseguirli, al fine di rispettare l'integrità ambientale.

Emendamento

(6) Gli obiettivi annuali vincolanti per gli assorbimenti netti di gas a effetto serra dovrebbero essere determinati per ciascuno Stato membro secondo una traiettoria lineare. La traiettoria dovrebbe aver inizio nel 2022, sulla media delle emissioni di gas a effetto serra comunicate dallo Stato membro nel 2021, 2022 e 2023, e terminare nel 2030 sull'obiettivo fissato per lo Stato membro in questione. ***Dovrebbe tenere in considerazione che il fatto che, in passato, vi sia stato un uso del suolo, un cambiamento di destinazione del suolo e un assorbimento forestale dei gas a effetto serra su larga scala non garantisce che vi sarà un'elevata capacità in futuro, in quanto una percentuale crescente delle foreste dell'Unione sta giungendo a maturità.*** Per gli Stati membri che migliorano la loro metodologia di calcolo delle emissioni e degli assorbimenti, dovrebbe essere introdotto il concetto di "correzione tecnica", ***soggetto a una revisione scientifica indipendente.*** All'obiettivo dello Stato membro dovrebbe essere aggiunta una correzione tecnica

corrispondente all'effetto **della migliore accuratezza nella** metodologia sugli obiettivi e agli sforzi compiuti dallo Stato membro per conseguirli, al fine di rispettare l'integrità ambientale.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) La comunicazione del 17 settembre 2020, incentrata sull'intensificare l'ambizione climatica³³ dell'Europa per il 2030, **suggeriva di combinare le emissioni di gas a effetto serra dell'agricoltura diverse dalla CO₂ con gli assorbimenti netti del settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura, creando così un settore del suolo regolato da nuove norme. Questa combinazione può promuovere sinergie tra le azioni di mitigazione incentrate sul suolo e consentire una definizione e un'attuazione più integrate delle politiche a livello nazionale e dell'Unione. A tal fine, è opportuno rafforzare l'obbligo per gli Stati membri di presentare piani di mitigazione integrati per il settore del suolo.**

³³ COM(2020)0562.

Emendamento

(7) La comunicazione del 17 settembre 2020, incentrata sull'intensificare l'ambizione climatica³³ dell'Europa per il 2030, **poneva in evidenza che il conseguimento della neutralità climatica richiederà un considerevole potenziamento dell'azione dell'Unione in tutti i settori dell'economia. Il fatto che avvengano progressi in un settore non dovrebbe compensare la mancanza di progressi in altri settori. Questi ultimi settori dovrebbero essere sostenuti nella loro conversione ad attività più sostenibili dal punto di vista ambientale. Inoltre, gli assorbimenti di gas a effetto serra attraverso i pozzi naturali di assorbimento del carbonio sono fragili e potenzialmente reversibili, il che determina una maggiore incertezza nella misurazione delle emissioni e degli assorbimenti nel settore del suolo rispetto ad altri settori.**

³³ COM(2020)0562.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Il settore del suolo **potrebbe raggiungere rapidamente, entro il 2035, la**

Emendamento

(8) Il settore del suolo **ha il potenziale di transizione verso** la neutralità climatica

neutralità climatica con efficienza di costo, *determinando in seguito assorbimenti superiori alle sue emissioni di gas serra. L'impegno collettivo, a livello dell'UE, di conseguire la neutralità climatica nel settore del suolo nel 2035 può fornire la necessaria certezza di pianificazione per stimolare nel breve termine l'azione di mitigazione incentrata sul suolo, considerando che possono essere necessari molti anni perché l'azione produca i risultati di mitigazione auspicati. Inoltre, si prevede che il settore del suolo diventerà il settore più ampio nel profilo dei flussi di gas a effetto serra dell'UE nel 2050. È quindi particolarmente importante ancorarlo a una traiettoria in grado di conseguire efficacemente l'azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050. Entro la metà del 2024 gli Stati membri dovrebbero presentare i loro piani nazionali integrati aggiornati per l'energia e il clima conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁴. I piani dovrebbero includere misure pertinenti che consentano a ciascuno Stato membro di contribuire nel modo migliore all'obiettivo collettivo della neutralità climatica nel settore del suolo a livello dell'UE nel 2035. Sulla base di tali piani, la Commissione dovrebbe proporre obiettivi nazionali, che assicurino che le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra a livello dell'Unione nel settore dell'uso del suolo, suolo, dei cambiamenti di uso del suolo e della silvicoltura, e le emissioni provenienti dai settori agricoli che producono emissioni diverse dalla CO₂ siano almeno bilanciate entro il 2035. Contrariamente all'obiettivo di neutralità climatica a livello dell'UE per il settore del suolo entro il 2035, gli obiettivi nazionali saranno vincolanti e applicabili per ciascuno Stato membro.*

con efficienza di costo, *grazie alla riduzione delle emissioni, il mantenimento e l'aumento dei pozzi di assorbimento e degli stock di carbonio, la sostituzione graduale dei combustibili fossili con energia rinnovabile proveniente dalla biomassa forestale e lo sfruttamento del potenziale di assorbimento dei materiali organici derivante dalla gestione sostenibile delle foreste. La bioeconomia e la bioenergia sono indispensabili per un'economia senza combustibili fossili. Il settore determinerà in seguito assorbimenti superiori alle sue emissioni di gas serra, sia a breve che a più lungo termine.*

³⁴ Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Le norme di contabilizzazione di cui agli articoli 6, 7, 8 e 10 del regolamento (UE) 2018/841 sono state concepite per determinare in che misura i risultati in termini di mitigazione nel settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura potrebbero contribuire all'obiettivo 2030 dell'UE di ridurre del 40 % le emissioni nette di gas a effetto serra, che non includeva il settore citato. Al fine di semplificare il quadro normativo per il settore in questione, le attuali norme di contabilizzazione non dovrebbero applicarsi dopo il 2025 e il rispetto degli obiettivi nazionali degli Stati membri dovrebbe essere verificato sulla base delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra comunicati. Ciò garantisce coerenza metodologica con la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁵, il regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁶, e la determinazione del nuovo obiettivo di

Emendamento

(9) Le norme di contabilizzazione di cui agli articoli 6, 7, 8 e 10 del regolamento (UE) 2018/841 sono state concepite per determinare in che misura i risultati in termini di mitigazione nel settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura potrebbero contribuire all'obiettivo 2030 dell'UE di ridurre del 40 % le emissioni nette di gas a effetto serra, che non includeva il settore citato. Al fine di semplificare il quadro normativo per il settore in questione, le attuali norme di contabilizzazione non dovrebbero applicarsi dopo il 2025 e il rispetto degli obiettivi nazionali degli Stati membri dovrebbe essere verificato sulla base delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra comunicati. Ciò garantisce coerenza metodologica con la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁵, il regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁶, e la determinazione del nuovo obiettivo di

riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55 %, che comprende anche il settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura.

³⁵ Direttiva n. 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra con la Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32), quale modificata dalla direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (GU L 76 del 19.3.2018, pag. 3).

³⁶ Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 10

riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55 %, che comprende anche il settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura. ***Al fine di garantire una migliore regolamentazione e un ambiente operativo prevedibile per l'industria, le norme di contabilizzazione dovrebbero applicarsi solo alla contabilizzazione dei gas a effetto serra per l'uso del suolo, il cambiamento di uso del suolo e il settore della silvicoltura.***

³⁵ Direttiva n. 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra con la Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32), quale modificata dalla direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (GU L 76 del 19.3.2018, pag. 3).

³⁶ Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).

(10) Per aumentare l'assorbimento dei gas serra i singoli agricoltori **o gestori forestali** necessitano di incentivi diretti per immagazzinare più carbonio nei suoli e nelle foreste di cui si occupano. Fino al 2030 si devono sempre più diffondere nuovi modelli imprenditoriali basati su incentivi per il sequestro del carbonio nei suoli agricoli e sulla certificazione degli assorbimenti di carbonio. Si tratta di incentivi e modelli imprenditoriali che miglioreranno la mitigazione dei cambiamenti climatici **nella** bioeconomia, **anche attraverso l'uso di prodotti legnosi durevoli, nel pieno rispetto dei principi ecologici che promuovono la biodiversità e l'economia circolare. Pertanto, oltre ai prodotti legnosi, dovrebbero essere introdotte nuove categorie di prodotti di stoccaggio del carbonio. I modelli imprenditoriali emergenti, e le pratiche agricole e di gestione del suolo che aumentano l'assorbimento contribuiscono a uno sviluppo territoriale equilibrato e alla crescita economica nelle zone rurali. Creano inoltre opportunità di nuovi posti di lavoro e forniscono incentivi per una formazione, riqualificazione e perfezionamento professionale pertinente.**

(10) Per aumentare l'assorbimento dei gas serra i singoli agricoltori **e i proprietari di foreste** necessitano di incentivi diretti **e indiretti** per immagazzinare più carbonio nei suoli e nelle foreste di cui si occupano **e nei prodotti di stoccaggio del carbonio. È opportuno incoraggiare i proprietari di foreste ad attuare pratiche di gestione sostenibile delle foreste e garantire nel contempo la protezione della biodiversità e benefici per la società. I finanziamenti pubblici nel quadro della politica agricola comune (PAC) e di altri programmi dell'UE sono già in grado di sostenere approcci basati sugli ecosistemi nelle foreste e nei terreni agricoli, ma dovrebbero essere incrementati. Per aumentare il sequestro del carbonio nei suoli di cui si occupano e conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di afforestazione e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, i singoli agricoltori e proprietari di foreste necessitano di substrati di coltivazione adatti allo scopo prodotti nell'Unione, in modo da sostenere la produzione alimentare locale e garantire la sicurezza alimentare. Come indicato nella comunicazione della Commissione del 15 dicembre 2021 su cicli sostenibili del carbonio, fino al 2030 si devono sempre più diffondere nuovi modelli imprenditoriali basati su incentivi per il sequestro del carbonio nei suoli agricoli e sulla certificazione degli assorbimenti di carbonio. Si tratta di incentivi e modelli imprenditoriali che miglioreranno la mitigazione dei cambiamenti climatici **in una** bioeconomia **pienamente circolare e di provenienza sostenibile, anche attraverso la produzione e l'uso di prodotti legnosi durevoli e la graduale sostituzione delle materie prime di origine fossile, nel pieno rispetto dei principi ecologici che promuovono la biodiversità e l'economia circolare. Tale potenzialità potrebbe****

tuttavia essere limitata se il settore della silvicoltura sarà eccessivamente regolamentato.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) I biomateriali e i prodotti rinnovabili contribuiscono a una bioeconomia circolare sostituendo gradualmente le alternative di origine fossile e quelle con una maggiore impronta ambientale in vari settori. Una bioeconomia dell'Unione può aumentare la produzione di prodotti per lo stoccaggio del carbonio rafforzando nel contempo i pozzi di assorbimento del carbonio e migliorando lo stato di salute delle foreste. È importante aumentare l'uso di prodotti di stoccaggio del carbonio e ridurre l'uso di prodotti fossili ad alta intensità di emissioni per realizzare gli obiettivi del Green Deal europeo. Pertanto, è opportuno introdurre nuove categorie per tutti i prodotti di stoccaggio del carbonio sostenibili, sulla base delle linee guida IPCC, comprese in particolare nuove soluzioni innovative, oltre ai prodotti legnosi, al fine di promuovere l'adozione di misure volontarie sul mercato del carbonio nel settore dell'uso del suolo. Il ciclo di vita dei prodotti di stoccaggio del carbonio non dovrebbe arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali dell'Unione conformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852. Conformemente alla comunicazione della Commissione del 15 dicembre 2021^{1 bis} gli assorbimenti di carbonio dovrebbero essere contabilizzati in maniera trasparente e tenendo conto di criteri quali la durata dello stoccaggio e il rischio di inversione. Gli Stati membri dovrebbero anche fornire stime sul

potenziale di mitigazione relativo alla sostituzione di materiali fossili ad alta intensità di emissioni con il legno.

Ibis Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Cicli del carbonio sostenibili (COM(2021)0800).

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 ter) I modelli imprenditoriali emergenti, l'ulteriore sviluppo della bioenergia con tecnologie di cattura e stoccaggio o utilizzo del carbonio (BECCSU), le pratiche agricole e di gestione del suolo che aumentano l'assorbimento e gli investimenti a lungo termine nella bioeconomia contribuiscono a uno sviluppo territoriale equilibrato e alla crescita economica nelle zone rurali in cui le PMI e le imprese a conduzione familiare si trovano sempre più spesso ad affrontare uno svantaggio dovuto alla localizzazione in ragione dell'inadeguatezza delle infrastrutture e della mancanza di investimenti. Per una transizione equa occorre preservare il settore industriale delle PMI come stabilizzatore sociale in tali zone, creando opportunità di nuovi posti di lavoro e fornendo incentivi per una formazione, riqualificazione e perfezionamento professionale pertinente. In linea con una maggiore ambizione nel settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura, è opportuno fornire un sostegno supplementare ai singoli agricoltori e proprietari di foreste per l'attuazione di approcci basati sugli ecosistemi e di pratiche rispettose della biodiversità nei suoli di cui si occupano,

conformemente a norme comuni stabilite dalla Commissione. Gli Stati membri dovrebbero poter valutare la possibilità di utilizzare a tal fine i proventi della vendita all'asta di quote nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea (EU ETS).

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 10 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 quater) Considerato che la gestione sostenibile attiva delle foreste può migliorare il sequestro del carbonio e contrasta l'invecchiamento forestale e le catastrofi naturali, che sono tra i fattori che contribuiscono alla riduzione degli assorbimenti di carbonio nel settore del suolo negli ultimi anni, è opportuno incoraggiare pratiche sostenibili di gestione forestale che rispettino la biodiversità e la resilienza degli ecosistemi e contribuiscano alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, come indicato nella strategia dell'UE per le foreste^{1 bis}.

^{1 bis}Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030 (COM(2021)0572).

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 10 quinquies (nuovo)

(10 quinquies) Il settore della costruzione potrebbe utilizzare prodotti della silvicoltura in grandi quantità e stoccare il carbonio per molti decenni. Pertanto, si dovrebbero prendere misure volte a incoraggiare ulteriormente l'utilizzo del legno come materiale da costruzione e a garantire che il conseguente assorbimento di emissioni sia contabilizzato nel saldo delle emissioni totali dello Stato membro in questione.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) La soppressione delle attuali norme contabili dopo il 2025 rende necessaria l'introduzione di disposizioni alternative per le perturbazioni naturali, quali incendi, parassiti e tempeste, al fine di affrontare le incertezze dovute ai processi naturali o ai cambiamenti climatici nel settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura. Nel 2032 gli Stati membri dovrebbero poter disporre di un meccanismo di flessibilità connesso alle perturbazioni naturali, a condizione che abbiano esaurito tutte le altre flessibilità a loro disposizione, che mettano in atto misure adeguate per ridurre la vulnerabilità dei loro terreni a tali perturbazioni e che sia portato a termine il conseguimento da parte dell'Unione dell'obiettivo per il 2030 per il settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura.

Emendamento

(12) La soppressione delle attuali norme contabili dopo il 2025 rende necessaria l'introduzione di disposizioni alternative per le perturbazioni naturali, quali incendi, parassiti e tempeste, al fine di affrontare le incertezze dovute ai processi naturali o ai cambiamenti climatici nel settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura. Nel 2032 gli Stati membri dovrebbero poter disporre di un meccanismo di flessibilità connesso alle perturbazioni naturali, a condizione che abbiano esaurito tutte le altre flessibilità a loro disposizione, che mettano in atto misure adeguate ***per aumentare i pozzi naturali di assorbimento del carbonio in modo da contribuire a rafforzare la biodiversità e per*** ridurre la vulnerabilità dei loro terreni a tali perturbazioni e che sia portato a termine il conseguimento da parte dell'Unione dell'obiettivo per il 2030 per il settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

(14) È opportuno *attribuire* alla Commissione *competenze di esecuzione al fine di assicurare condizioni uniformi di esecuzione delle disposizioni del regolamento (UE) 2018/841 riguardanti* la fissazione degli obiettivi annuali assegnati agli Stati membri. *È altresì opportuno* che tali *competenze siano esercitate* conformemente al *regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio*³⁷.

Emendamento

(14) *Al fine di specificare le prescrizioni stabilite dal presente regolamento, è opportuno delegare* alla Commissione *il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per integrare il presente regolamento per quanto riguarda* la fissazione degli obiettivi annuali assegnati agli Stati membri *per il settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura, nonché il metodo per determinare la correzione tecnica da aggiungere agli obiettivi degli Stati membri e per la revisione da parte di esperti indipendenti, precisando le norme e le metodologie comuni volte a garantire che le misure adottate per rispettare gli obiettivi nazionali degli Stati membri non arrechino un danno significativo ad altri obiettivi ambientali dell'Unione. Durante i lavori preparatori la Commissione dovrebbe svolgere consultazioni adeguate, anche a livello di esperti, e tali consultazioni dovrebbero essere condotte conformemente ai principi stabiliti dall'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016*^{36 bis}. *Al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, è opportuno che il Parlamento europeo e il Consiglio ricevano tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e che i loro esperti abbiano sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.*

36 bis GUL 123 del 12.5.2016, pag. 1.

³⁷ *Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).*

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) A causa del passaggio a obiettivi basati sulla rendicontazione, le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra devono essere stimati con un livello di precisione più elevato. Inoltre, la comunicazione della Commissione sulla strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2030³⁸, la strategia "dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente³⁹, la strategia forestale dell'UE⁴⁰, la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio rivista⁴¹, e la comunicazione della Commissione "Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici"⁴² richiederanno un maggiore monitoraggio del suolo, contribuendo in tal modo a proteggere e rafforzare la resilienza degli assorbimenti di carbonio basati sulla natura, in tutta l'Unione. Occorre migliorare il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni e degli assorbimenti utilizzando le tecnologie avanzate disponibili nell'ambito dei programmi dell'Unione, ad esempio Copernicus, e i dati digitali raccolti nell'ambito della politica agricola comune, applicando la duplice transizione basata sull'innovazione verde e digitale.

Emendamento

(16) A causa del passaggio a obiettivi basati sulla rendicontazione, le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra devono essere stimati con un livello di precisione più elevato. Inoltre, la comunicazione della Commissione sulla strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2030³⁸, la strategia "dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente³⁹, la strategia forestale dell'UE⁴⁰, la **strategia aggiornata dell'UE per la bioeconomia, la strategia dell'UE per il suolo^{40 bis}**, la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio rivista⁴¹, e la comunicazione della Commissione "Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici"⁴² richiederanno un maggiore monitoraggio del suolo, contribuendo in tal modo a proteggere e rafforzare la resilienza degli assorbimenti di carbonio basati sulla natura, in tutta l'Unione. Occorre migliorare il monitoraggio **satellitare e in loco** e la comunicazione delle emissioni e degli assorbimenti, **sfruttando appieno strumenti già esistenti come l'indagine statistica LUCAS**, utilizzando le tecnologie avanzate disponibili nell'ambito dei programmi dell'Unione, ad esempio Copernicus, e i dati digitali raccolti

nell'ambito della politica agricola comune, applicando la duplice transizione basata sull'innovazione verde e digitale.

³⁸ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita (COM(2020)0380).

³⁹ COM(2020)0381.

⁴⁰ [...]

³⁸ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita (COM(2020)0380).

³⁹ COM(2020)0381.

⁴⁰ *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030 (COM(2021)0572).*

40 bis *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategia dell'UE per il suolo per il 2030 – Suoli sani a vantaggio delle persone, degli alimenti, della natura e del clima (COM(2021)0699).*

⁴¹ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

⁴² COM(2021)0082.

⁴¹ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

⁴² COM(2021)0082.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

(17) I cambiamenti di origine antropica previsti nell'uso dell'ambiente marino e di acqua dolce tramite, ad esempio, la prevista espansione dell'energia offshore, il potenziale aumento dell'acquacoltura e i crescenti livelli di protezione della natura

Emendamento

(17) I cambiamenti di origine antropica previsti nell'uso dell'ambiente marino e di acqua dolce tramite, ad esempio, la prevista espansione dell'energia offshore, il potenziale aumento dell'acquacoltura e i crescenti livelli di protezione della natura

per conseguire gli obiettivi della strategia dell'UE sulla biodiversità, influenzeranno le emissioni di gas a effetto serra e il loro sequestro. Attualmente si tratta di emissioni e assorbimenti non inclusi nelle tabelle standard di trasmissione dei dati destinate all'UNFCCC. Successivamente all'adozione della metodologia di rendicontazione, la Commissione valuterà la possibilità di riferire in merito ai progressi, alla fattibilità dell'analisi e alle conseguenze dell'estensione della comunicazione all'ambiente marino e di acqua dolce, sulla base delle più recenti prove scientifiche in merito a questi flussi al momento di effettuare la revisione a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del presente regolamento.

per conseguire gli obiettivi della strategia dell'UE sulla biodiversità, influenzeranno le emissioni di gas a effetto serra e il loro sequestro. Attualmente si tratta di emissioni e assorbimenti non inclusi nelle tabelle standard di trasmissione dei dati destinate all'UNFCCC. Successivamente all'adozione della metodologia di rendicontazione, la Commissione valuterà la possibilità di riferire in merito ai progressi, alla fattibilità dell'analisi e alle conseguenze dell'estensione della comunicazione all'ambiente marino, **costiero** e di acqua dolce, sulla base delle più recenti prove scientifiche in merito a questi flussi al momento di effettuare la revisione a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del presente regolamento.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 bis) Dato che le modifiche delle norme di contabilizzazione generano costi di conformità aggiuntivi per il settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura, è necessario adottare misure compensative per evitare un aumento del livello globale degli oneri normativi. La Commissione dovrebbe pertanto presentare, prima dell'applicazione del presente regolamento, proposte che compensino gli oneri normativi introdotti dal presente regolamento, attraverso la revisione o l'abrogazione di disposizioni di altri atti legislativi dell'Unione che generano costi di conformità nel settore interessato.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) 2018/841
Articolo 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) *l'impegno degli Stati membri ad adottare le misure necessarie per conseguire collettivamente la neutralità climatica nell'Unione entro il 2035 nel settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura, anche per le emissioni del settore agricolo diverse dalla CO2.*;

soppressa

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2018/841
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. *Il presente regolamento si applica alle emissioni e agli assorbimenti dei gas serra elencati nell'allegato I, sezione A, comunicati a norma dell'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1999 e che si verificano nel territorio degli Stati membri a partire dal 2031, nelle categorie del suolo di cui al paragrafo 2, lettere da a) a j), e nei seguenti settori:*

soppressa

- a) *fermentazione enterica;***
- b) *gestione del letame;***
- c) *risicoltura;***
- d) *suoli agricoli;***
- e) *incendi controllati delle savane;***
- f) *incenerimento sul luogo di residui dell'agricoltura;***
- g) *calcinazione;***
- h) *applicazione di urea;***

i) altri fertilizzanti contenenti carbonio;

j) altro.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Entro il 30 giugno 2024 ciascuno Stato membro può presentare un contributo nazionale all'obiettivo di assorbimento netto dei gas serra per il 2030, di cui al paragrafo 2 del presente articolo, di entità superiore all'obiettivo nazionale di cui all'allegato II bis. Tale contributo può essere incluso nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

3. La Commissione adotta atti ***di esecuzione che stabiliscono*** gli obiettivi annuali basati sulla traiettoria lineare degli assorbimenti netti di gas serra per ciascuno Stato membro, per ogni anno del periodo compreso tra il 2026 e il 2029, in termini di tonnellate di CO₂ equivalente. Tali traiettorie nazionali si basano sui dati medi dell'inventario dei gas a effetto serra per gli anni 2021, 2022 e 2023 comunicati da ciascuno Stato membro. Il valore dei 310 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente di

3. La Commissione adotta atti ***delegati in conformità dell'articolo 16 per integrare il presente regolamento stabilendo*** gli obiettivi annuali basati sulla traiettoria lineare degli assorbimenti netti di gas serra per ciascuno Stato membro, per ogni anno del periodo compreso tra il 2026 e il 2029, in termini di tonnellate di CO₂ equivalente. Tali traiettorie nazionali si basano sui dati medi dell'inventario dei gas a effetto serra per gli anni 2021, 2022 e 2023 comunicati da ciascuno Stato

assorbimenti netti come somma degli obiettivi per gli Stati membri di cui all'allegato II bis può essere oggetto di una correzione tecnica a seguito di un cambiamento di metodologia da parte degli Stati membri. **Il metodo per determinare la correzione tecnica da aggiungere agli obiettivi degli Stati membri è stabilito** negli atti **di esecuzione**. Al fine dei suddetti atti **di esecuzione**, la Commissione procede a una revisione completa dell'ultimo inventario nazionale per gli anni 2021, 2022 e 2023 presentato dagli Stati membri a norma dell'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1999.

membro. Il valore **degli obiettivi degli Stati membri di cui all'allegato II bis** e dei 310 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente di assorbimenti netti come somma degli obiettivi per gli Stati membri di cui all'allegato II bis può essere oggetto di una correzione tecnica a seguito di un cambiamento di metodologia da parte degli Stati membri, **previa revisione di un esperto indipendente che confermi la necessità e la proporzionalità della correzione tecnica, sulla base di una maggiore accuratezza dei dati monitorati e comunicati**. La correzione tecnica da aggiungere **all'obiettivo di uno Stato membro corrisponde all'effetto del cambiamento di metodologia sugli obiettivi ed è stabilita** negli atti **delegati e pubblicati**. Al fine dei suddetti atti **delegati**, la Commissione procede a una revisione completa dell'ultimo inventario nazionale per gli anni 2021, 2022 e 2023 presentato dagli Stati membri a norma dell'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1999.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16 bis.

Emendamento

soppresso

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. *Le emissioni di gas a effetto serra di tutta l'Unione nei settori di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettere da a) a j), mirano all'azzeramento entro il 2035 e l'Unione conseguirà successivamente emissioni negative. L'Unione e gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire il conseguimento collettivo dell'obiettivo per il 2035.*

soppresso

Entro il 31 dicembre 2025, e sulla base dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati da ciascuno Stato membro a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999 entro il 30 giugno 2024, la Commissione presenta proposte per il contributo di ciascuno Stato membro alla riduzione delle emissioni nette.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. *Gli Stati membri assicurano che la rimozione del carbonio dall'atmosfera sia incoraggiata attraverso una gestione sostenibile delle foreste che tenga conto della biodiversità e della resilienza degli ecosistemi, poiché la gestione sostenibile delle foreste contribuisce attivamente all'assorbimento del carbonio.*

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 4 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. *Gli Stati membri garantiscono che le misure adottate per raggiungere i loro obiettivi nazionali di cui al paragrafo 2 non pregiudichino in modo significativo la biodiversità o altri obiettivi ambientali dell'Unione.*

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 5 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) *all'articolo 5, è inserito il seguente paragrafo:*

"5 bis. *La raccolta dei dati è ulteriormente migliorata dal monitoraggio armonizzato a livello dell'Unione dell'evoluzione del contenuto di carbonio organico nel suolo e dei fattori che incidono sulle condizioni del suolo e sui suoi stock di carbonio attraverso le indagini annuali LUCAS."*

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7 – lettera a

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 9 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Prodotti ***che stoccano*** carbonio

Prodotti ***di stoccaggio del*** carbonio
sostenibili

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7 – lettera b
Regolamento (UE) 2018/841
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 16 per modificare il paragrafo 1 del presente articolo e l'allegato V, aggiungendo nuove categorie di prodotti **che stoccano** carbonio, inclusi **prodotti legnosi** che hanno un effetto di sequestro del carbonio, sulla base delle linee guida IPCC adottate dalla conferenza delle parti dell'UNFCCC o dalla conferenza delle parti che funge da riunione delle parti dell'accordo di Parigi, e garantendo l'integrità ambientale.

Emendamento

2. **Entro il 2023** la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 16 per modificare il paragrafo 1 del presente articolo e l'allegato V, aggiungendo nuove categorie di prodotti **di stoccaggio del carbonio di origine sostenibile di tutte le categorie di bioprodotto pertinenti**, inclusi **bioprodotto innovativi, sottoprodotto e residui che sostituiscono le materie prime a base di combustibili fossili** che hanno un effetto di sequestro del carbonio, **e introducendo una valutazione del ciclo di vita di tali prodotti, compresi i prodotti riciclati**, sulla base delle linee guida IPCC adottate dalla conferenza delle parti dell'UNFCCC o dalla conferenza delle parti che funge da riunione delle parti dell'accordo di Parigi, e garantendo l'integrità ambientale. **Entro il 2025 la Commissione valuta l'inclusione della bioenergia con cattura e stoccaggio o utilizzo del carbonio (BECCSU) tra i prodotti di stoccaggio del carbonio, tenendo conto del principio "non arrecare un danno significativo" di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852. Le categorie di prodotti di stoccaggio del carbonio sono allineate al pertinente diritto dell'Unione, al fine di garantire un quadro strategico generale coerente per lo stoccaggio e gli assorbimenti del carbonio.**

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera b bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2018/841
Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) all'articolo 9, è aggiunto il paragrafo seguente:

"3 bis. Negli atti delegati adottati a norma del paragrafo 2, la Commissione garantisce che i cicli di vita dei prodotti legnosi non arrechino un danno significativo agli obiettivi ambientali dell'Unione.";

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10 – lettera a

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

a) il paragrafo 3 è abrogato;

soppresso

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10 – lettera b

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Gli Stati membri ***possono utilizzare*** i proventi generati dai trasferimenti di cui al paragrafo 2 per affrontare i cambiamenti climatici nell'Unione o in paesi terzi e informano la Commissione in merito ***a qualsiasi azione di questo tipo intrapresa.***

5. Gli Stati membri ***utilizzano*** i proventi generati dai trasferimenti di cui al paragrafo 2 per affrontare i cambiamenti climatici, ***proteggere la biodiversità e la resilienza dell'ecosistema, garantire la conservazione o l'incremento, a seconda dei casi, dei pozzi e dei serbatoi terrestri, e per ridurre la vulnerabilità del terreno ai disturbi naturali*** nell'Unione o in paesi terzi, e informano la Commissione in merito ***all'uso di tali proventi e alle azioni intraprese nelle relazioni di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) 2018/1999.***

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) lo Stato membro, nella sua strategia presentata a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2018/1999, abbia incluso misure specifiche attuali o previste per assicurare la conservazione o l'incremento, a seconda dei casi, dei pozzi e dei serbatoi forestali; *e*

Emendamento

a) lo Stato membro, nella sua strategia presentata a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2018/1999, abbia incluso misure specifiche attuali o previste per assicurare la conservazione o l'incremento, a seconda dei casi, dei pozzi e dei serbatoi forestali, ***in modo tale da contribuire a proteggere la biodiversità e a ridurre la vulnerabilità del terreno ai disturbi naturali;***

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 13 bis – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) la Finlandia, nella sua strategia presentata a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2018/1999, abbia incluso misure specifiche attuali o previste per assicurare la conservazione o l'incremento, a seconda dei casi, dei pozzi e dei serbatoi forestali;

Emendamento

a) la Finlandia, nella sua strategia presentata a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2018/1999, abbia incluso misure specifiche attuali o previste per assicurare la conservazione o l'incremento, a seconda dei casi, dei pozzi e dei serbatoi forestali, ***in modo tale da contribuire a proteggere la biodiversità e a ridurre la vulnerabilità del terreno ai disturbi naturali;***

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 14

Testo della Commissione

Se nel 2032 **la revisione delle** emissioni e **degli** assorbimenti di gas a effetto serra di uno Stato membro **dimostra che essi** superano i suoi obiettivi annuali per qualsiasi anno specifico del periodo 2026-2030, tenuto conto degli strumenti di flessibilità utilizzati a norma degli articoli 12 e 13 ter, **si applica la seguente misura:**

Emendamento

Se, a seguito della revisione completa effettuata nel 2032 a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, dalla Commissione, quest'ultima constata che le emissioni e **gli** assorbimenti di gas a effetto serra di uno Stato membro superano i suoi obiettivi annuali per qualsiasi anno specifico del periodo 2026-2030, tenuto conto degli strumenti di flessibilità utilizzati a norma degli articoli 12 e 13 ter, **si applicano le seguenti misure:**

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 14 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 13 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) è inserito il seguente articolo:

"Articolo 13 quinquies

Cooperazione internazionale

Gli Stati membri possono decidere di autorizzare l'uso di crediti di carbonio risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento dell'uso del suolo e dalla silvicoltura per compensazione da parte di soggetti pubblici o privati anche con i mezzi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, o all'articolo 6, paragrafo 4, dell'accordo di Parigi. Al fine di rimuovere gli ostacoli al mercato e di evitare la doppia contabilizzazione, l'Unione dimostra come i risultati della mitigazione trasferiti a livello internazionale (ITMO) provenienti dall'Unione sono allineati al quadro di contabilizzazione LULUCF.";

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 15

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) sinergie tra mitigazione dei cambiamenti climatici e bioeconomia.

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 15 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 bis) all'articolo 14, è inserito il paragrafo seguente:

"3 bis. La relazione di conformità è basata su serie di dati annuali ottenuti dalle indagini LUCAS e dai sistemi di monitoraggio del suolo nazionali o regionali. Se i precedenti dati LULUCF sono modificati a seguito delle indagini LUCAS, gli obiettivi degli Stati membri di cui all'allegato II bis sono oggetto della correzione tecnica di cui all'articolo 4, paragrafo 2.";

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 18

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, entro sei mesi ***dal*** [...] bilancio

2. La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, entro sei mesi ***da*** [...] ***ciascun***

globale previsto all'articolo 14 dell'accordo di Parigi, sul funzionamento del presente regolamento, valutando altresì, *ove opportuno*, gli effetti degli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 11, nonché sul contributo del presente regolamento all'obiettivo *globale dell'Unione di riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra per il 2030 e sul suo contributo* al conseguimento dei traguardi stabiliti dall'accordo di Parigi, *con* particolare *riguardo alla* necessità di ulteriori politiche e misure dell'Unione, in vista sia delle indispensabili maggiori riduzioni dei gas a effetto serra sia degli indispensabili maggiori assorbimenti nell'Unione.

bilancio globale previsto all'articolo 14 dell'accordo di Parigi, sul funzionamento del presente regolamento, valutando altresì gli effetti degli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 11 *sulle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e gli assorbimenti nell'Unione*, nonché sul contributo del presente regolamento all'obiettivo *di neutralità climatica e ai traguardi climatici intermedi stabiliti nel regolamento (UE) 2021/1119* e al conseguimento dei traguardi stabiliti dall'accordo di Parigi. *La relazione valuta, in particolare, la* necessità di ulteriori politiche e misure dell'Unione, *soprattutto tenendo conto dei futuri miglioramenti del sistema di monitoraggio, raccolta dei dati e comunicazione relativo alle foreste nell'Unione, come annunciato nell'ambito della nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030, e* in vista sia delle indispensabili maggiori riduzioni dei gas a effetto serra sia degli indispensabili maggiori assorbimenti nell'Unione. *La relazione tiene conto delle migliori e più recenti prove scientifiche disponibili, comprese le ultime relazioni dell'IPCC, dell'IPBES e del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/1119.*

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 18

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

A seguito della relazione, ove lo ritenga opportuno, la Commissione presenta proposte legislative. In particolare, le proposte *stabiliscono sia obiettivi annuali e una governance volti a conseguire l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2035, di cui all'articolo 4, paragrafo 4,*

Emendamento

A seguito della relazione, ove lo ritenga opportuno, la Commissione presenta proposte legislative. In particolare, le proposte *includono* nell'ambito di applicazione del regolamento *le* emissioni e *gli* assorbimenti di gas a effetto serra provenienti da altri settori, quali l'ambiente

*sia politiche e misure supplementari dell'Unione, nonché un quadro post 2035, anche nell'ambito di applicazione del regolamento **in materia di** emissioni e assorbimenti di gas a effetto serra provenienti da altri settori, quali l'ambiente marino e di acqua dolce.*

marino, costiero e di acqua dolce, sulla base di solide metodologie scientifiche. Se del caso, le proposte aggiornano le metodologie per la raccolta dei dati, il monitoraggio e la comunicazione nel settore dell'uso del suolo, del cambiamento dell'uso del suolo e della silvicoltura, in particolare per quanto riguarda i suoli nell'Unione, come annunciato nell'ambito della nuova strategia dell'UE per il suolo per il 2030.

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 18 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2018/841

Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(18 bis) all'articolo 17, è inserito il paragrafo seguente:

"2 bis. Ogni tre anni a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento e fino al 2050, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio i risultati di una valutazione del funzionamento del presente regolamento, compresi i suoi effetti sul funzionamento del mercato interno, la competitività e la creazione di posti di lavoro nei settori interessati, nonché l'entità della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 1° gennaio 2030 e ogni cinque anni fino al 2050, i risultati di una valutazione globale dell'impatto macroeconomico aggregato dei regolamenti che compongono il pacchetto "Pronti per il 55 %"^{1 bis}.

La Commissione prende in considerazione eventuali modifiche al presente regolamento per quanto riguarda la semplificazione normativa, come

*indicato nella sua comunicazione
Legiferare meglio del 2021^{1 ter}. La
Commissione e le autorità competenti si
adeguano continuamente alle migliori
pratiche in materia di procedure
amministrative e adottano tutte le misure
per semplificare l'applicazione del
presente regolamento, mantenendo al
minimo l'onere amministrativo."*

*^{1 bis} Comunicazione della Commissione
(COM(2021)0550), del 14 luglio 2021.*

*^{1 ter} Comunicazione della Commissione
(COM(2021)0219), del 29 aprile 2021.*

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Allegato III – comma 1

Regolamento (UE) 2018/1999

Allegato V – parte 3 – comma 1

Testo della Commissione

Dati geolocalizzati di conversione delle categorie di uso del suolo in conformità delle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra. **L'**inventario dei gas a effetto serra funziona sulla base di banche dati elettroniche e di sistemi di informazione geografica e comprende:

Emendamento

Dati geolocalizzati di conversione delle categorie d'uso del suolo in conformità delle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra. **Gli Stati membri sono incoraggiati a elaborare un** inventario dei gas a effetto serra **che** funziona sulla base di banche dati elettroniche e di sistemi di informazione geografica e **che** comprende:

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Allegato III – comma 1

Regolamento (UE) 2018/1999

Allegato V – parte 3 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) le serie di dati LUCAS generate da indagini annuali e armonizzate in tutti gli

Stati membri volte a raccogliere informazioni sulla copertura e l'uso del suolo, misurare gli stock di carbonio nel suolo e analizzare tutti i parametri pertinenti che incidono sulle potenzialità del suolo in fatto di assorbimento del carbonio e sul suo stato di salute. Gli Stati membri sono incoraggiati ad aumentare la profondità del campionamento del contenuto di carbonio organico nel suolo e degli stock di carbonio, vale a dire a utilizzare come minimo i 30 cm previsti dal protocollo LUCAS per i suoli del 2022;

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Allegato III – comma 1

Regolamento (UE) 2018/1999

Allegato V – parte 3 – comma 4

Testo della Commissione

A partire dal 2026 gli Stati membri **applicano** la metodologia di livello 3, conformemente alle linee guida IPCC 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra, per tutte le stime delle emissioni e degli assorbimenti riguardanti le unità di uso del suolo in aree di terreni che presentano elevate scorte di carbonio, di cui alla lettera c), le unità di uso del suolo in zone protette o in fase di ripristino, di cui alle lettere d) ed e), e le unità di uso del suolo in zone soggette in futuro a elevati rischi climatici, di cui alla lettera f).

Emendamento

A partire dal 2026 gli Stati membri **mirano ad applicare** la metodologia di livello 3, conformemente alle linee guida IPCC 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra, per tutte le stime delle emissioni e degli assorbimenti riguardanti le unità di uso del suolo in aree di terreni che presentano elevate scorte di carbonio, di cui alla lettera c), le unità di uso del suolo in zone protette o in fase di ripristino, di cui alle lettere d) ed e), e le unità di uso del suolo in zone soggette in futuro a elevati rischi climatici, di cui alla lettera f).

ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI LA RELATRICE HA RICEVUTO CONTRIBUTI

L'elenco in appresso è compilato su base puramente volontaria, sotto l'esclusiva responsabilità della relatrice. Nel corso dell'elaborazione del parere, fino alla sua approvazione in commissione, la relatrice ha ricevuto contributi dalle seguenti entità o persone:

Entità e/o persona
Academy of Finland
Bioenergy Europe
Confederation of European Forest Owners (CEPF)
Confederation of European Paper Industries (CEPI)
European Commission, DG CLIMA
European Forest Institute
Finnish Forest Industries
Metsä Group
Ministry of Agriculture and Forestry of Finland
Natural Resources Institute Finland (Luke)
Permanent Representation of Finland to the EU
Statistics Finland
Stora Enso Oyj
St1 Oy
Swedish Forest Industries Federation
The Central Union of Agricultural Producers and Forest Owners (MTK)
The Finnish Association for Nature Conservation
The Finnish Environment Institute (SYKE)

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Modifica del regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di conformità, stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030 e fissando l'impegno di conseguire collettivamente la neutralità climatica entro il 2035 nel settore dell'uso del suolo, della silvicoltura e dell'agricoltura, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione
Riferimenti	COM(2021)0554 – C9-0320/2021 – 2021/0201(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ENVI 13.9.2021
Parere espresso da Annuncio in Aula	ITRE 13.9.2021
Relatore(trice) per parere Nomina	Henna Virkkunen 17.9.2021
Esame in commissione	26.1.2022
Approvazione	22.3.2022
Esito della votazione finale	+: 48 -: 13 0: 16
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Nicola Beer, François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Michael Bloss, Manuel Bompard, Paolo Borchia, Marc Botenga, Markus Buchheit, Martin Buschmann, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Josianne Cutajar, Nicola Danti, Pilar del Castillo Vera, Martina Dlabajová, Christian Ehler, Valter Flego, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Claudia Gamon, Jens Geier, Nicolás González Casares, Bart Groothuis, Christophe Grudler, András Gyürk, Henrike Hahn, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Ivars Ijabs, Romana Jerković, Eva Kaili, Seán Kelly, Izabela-Helena Kloc, Łukasz Kohut, Zdzisław Krasnodębski, Andrius Kubilius, Miapetra Kumpula-Natri, Thierry Mariani, Marisa Matias, Eva Maydell, Georg Mayer, Joëlle Mélin, Iskra Mihaylova, Dan Nica, Angelika Niebler, Niklas Nienaaß, Ville Niinistö, Aldo Patriciello, Mauri Pekkarinen, Mikuláš Peksa, Tsvetelina Penkova, Morten Petersen, Pina Picierno, Markus Pieper, Clara Ponsatí Obiols, Manuela Ripa, Robert Roos, Sara Skyttedal, Maria Spyraiki, Jessica Stegrud, Beata Szydło, Riho Terras, Grzegorz Tobiszowski, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Marie Toussaint, Isabella Tovaglieri, Viktor Uspaskich, Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Carlos Zorrinho
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Gianna Gancia

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

48	+
NI	Viktor Uspaskich
PPE	François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Seán Kelly, Andrius Kubilius, Eva Maydell, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Markus Pieper, Sara Skytvedal, Maria Spyraiki, Riho Terras, Henna Virkkunen, Pernille Weiss
Renew	Nicola Beer, Nicola Danti, Martina Dlabajová, Valter Flego, Claudia Gamon, Bart Groothuis, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Morten Petersen
S&D	Josianne Cutajar, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Jens Geier, Nicolás González Casares, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Romana Jerkovič, Eva Kaili, Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Tsvetelina Penkova, Pina Picierno, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

13	-
ECR	Robert Roos
ID	Markus Buchheit, Georg Mayer
NI	András Gyürk
Verts/ALE	Michael Bloss, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Henrike Hahn, Niklas Nienaaß, Ville Niinistö, Mikuláš Peksa, Manuela Ripa, Marie Toussaint

16	0
ECR	Izabela-Helena Kloc, Zdzisław Krasnodębski, Jessica Stegrud, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Evžen Tošenovský
ID	Paolo Borchia, Gianna Gancia, Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Isabella Tovaglieri
NI	Martin Buschmann, Clara Ponsatí Obiols
The Left	Manuel Bompard, Marc Botenga, Marisa Matias

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti